



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 28/1, lett. b), (proteste), e lett. c), (comportamento irriguardoso), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona l'allenatore Sig. Daniele Montella con l'interdizione di un mese (dal 24/11/2021 al 23/12/2022 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 6 dicembre 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it